CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1476

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ACHILLI, TOCCO, ORLANDI, DI PRIMIO, SILVESTRI, DELLA BRIOTTA, BALDANI GUERRA, CORTI, COTTONI, FORTUNA, LEPRE, MASSARI, MORO DINO, MUSSA IVALDI VERCELLI, REGGIANI

Presentata il 22 maggio 1969

Disposizioni in materia di mutui per la realizzazione di opere di viabilità comunale e provinciale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 4, lettera *a*) della legge 21 aprile 1962, n. 181, autorizza il Ministero dei lavori pubblici a concedere finanziamenti ai comuni ed alle province fino al massimo dell'80 per cento della spesa per opere di sistemazione, ammodernamento e costruzione di strade comunali.

Nonostante l'intervento statale, la realizzazione delle opere presenta spesso insormontabili difficoltà per gli enti locali, che devono reperire i mezzi per far fronte alla residua parte della spesa. I comuni e le province potrebbero, per la aliquota di spesa a loro carico, ricorrere in teoria alla stipulazione di mutui ma, nella maggior parte dei casi, non sono in condizioni di indebitarsi ulteriormente perché non dispongono di cespiti delegabili per garantire l'annualità di ammortamento dei mutui stessi e per effetto del divieto di contrarre mutui, sancito dagli articoli 333 e 300 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, nei confronti di enti con situazioni di bilancio deficitarie.

Ne risulta che proprio nei comuni e nelle province, dove maggiormente è sentita la necessità di interventi dello Stato in favore della viabilità minore, i benefici previsti dalla legge del 21 aprile 1962, n. 181, riescono praticamente inefficienti sicché gli stanziamenti già disposti rimangono inutilizzati e vengono, in conclusione, frustrate le finalità della legge stessa.

Per sbloccare la situazione, si ritiene necessario l'emanazione di un provvedimento legislativo, il quale integri le disposizioni contenute nella legge 21 aprile 1962, n. 181, in modo da consentire ai comuni ed alle province di superare il suddetto ostacolo e rendere possibile l'utilizzo del contributo dello Stato.

A tal fine l'unita proposta di legge autorizza gli enti interessati a stipulare mutui con la Cassa depositi e prestiti o, anche in

deroga ai relativi statuti, con le Casse di risparmio e con le altre aziende di credito indicate nell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, assistendoli con garanzia dello Stato, con le modalità indicate dall'articolo 13 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

È opportuno tener presente che provvidenze analoghe a quelle contenute nella proposta di legge sono già previste per altre categorie di opere pubbliche di interesse degli enti locali.

Si ricordano, ad esempio: per le opere ospedaliere, l'articolo 4 della legge 30 maggio 1965, n. 574; per gli acquedotti e le fognature, l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

I comuni, le province e i loro consorzi, ai quali sia stato concesso il contributo previsto dalla lettera *a*) dell'articolo 4 della legge 21 aprile 1962, n. 181, sono autorizzati a contrarre mutui, in deroga agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, per far fronte alla parte di spesa a loro carico occorrente per la realizzazione dell'opera.

I mutui possono essere stipulati con la Cassa depositi e prestiti, con le Casse di risparmio e con le altre aziende di credito indicate nell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, anche in deroga ai propri statuti, e saranno assistiti dalla garanzia dello Stato, da accordarsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'interno.

Si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 13 della legge 3 agosto 1949, n. 589.